

➤ **Accesso al terreno di gioco di tecnici abilitati dal Settore Tecnico F.I.G.C.**

(dalla Circolare n. 12 della L.N.D. e dal C.U. n° 52 del 28/01/10 Comitato Regionale Piemonte V.d'Aosta – L.N.D. – S.G.S.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale della Circolare n. 12 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe:

“Come è noto, le Società possono avvalersi soltanto di Tecnici iscritti negli elenchi, negli albi e ruoli del Settore Tecnico (*art. 23, punto 1, delle NOIF*), i quali per esercitare la propria attività, debbono obbligatoriamente richiedere il tesseramento in favore delle Società per le quali intendono prestare la loro opera (*art. 38, punto 1, delle NOIF*).L'obbligatorietà del Tecnico abilitato nei diversi campionati elencati nel Comunicato n. 1 della L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2009/2010, prevede l'obbligo dell'Allenatore in panchina nelle gare ufficiali, salvo particolari ed accertate cause di forza maggiore (*art. 40, Regolamento LND, con integrazioni contenute nel citato Comunicato n. 1, al punto 14, Allenatori*).

Il Tecnico che ha l'accesso al terreno di giuoco non potrà essere sostituito da altri soggetti salvo che nei campionati minori, laddove non esiste l'obbligo della sua adozione (*art. 66, delle NOIF, punto 2 C*).

Per quanto sopra esposto, per il rispetto delle norme, ed in un'ottica di massima collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, si comunica che, contestualmente, l'Associazione Italiana Arbitri ha diramato precise disposizioni ai Direttori di Gara affinché **l'accesso al terreno di giuoco sia solo ed esclusivamente riservato ai Tecnici muniti di tesseramento annuale per Società rilasciato dal Settore Tecnico o, qualora questo non sia stato ancora emesso, di copia della sua richiesta di competenza dell'Allenatore.**

L'assenza del Tecnico, rilevabile dai referti arbitrali, costituirà oggetto di contestazione alle Società, con i conseguenti provvedimenti regolamentari previsti. ”

Si precisa che alla suddetta disposizione vengono fatte salve le deroghe rilasciate dal Comitato Regionale che di fatto consentono all'allenatore/dirigente di accedere attraverso l'esibizione di documento personale di riconoscimento nonché copia della lettera di concessione di tale deroga.

Si rammenta che è prevista l'obbligatorietà del tecnico abilitato nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, Juniores Regionale, Calcio a Cinque Serie C1 ed Allievi e Giovanissimi Regionali.